



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO COLLABORAZIONI ESTERNE E RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B

CODICE CONCORSO 2022RTDB010

LA RETTRICE

D.R. n. 1611/2022 del 10.05.2022

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, *«nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;*
- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ai sensi del quale, *«L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»;*
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;



- l'art. 24, comma 9-ter, della medesima Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, con il quale viene definito il regime dei congedi obbligatori di maternità delle ricercatrici a tempo determinato di tipologia B;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.M. 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e, in particolare: l'art. 1, comma 400, il quale dispone che *«Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università»* e l'art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che *«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università»*;



- il D.M. 8 marzo 2019, n. 204, come modificato dal D.M. 27 marzo 2020, n. 2, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attuazione del piano straordinario 2019 di reclutamento di ricercatori di tipo b);
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il D.M. 8 agosto 2019, n. 738, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2019;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l'articolo 6, comma 5sexies, il quale dispone che « *L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università* » e il comma 5septies del medesimo articolo, il quale dispone che « *Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022* »;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il D.M. 14 maggio 2020, n. 83, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che « *Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022* »;
- la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati 89 posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2021 pari ad euro 5.344.436,00;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. f), f-bis) e f-ter);



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 323 del 31.12.2020 con il quale sono stati disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli adeguamenti contributivi per il personale non contrattualizzato;
- il D.M 16 aprile 2021, n. 374, il quale dispone che: *“I termini per la presa di servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 (prot. n. 83) e 16 novembre 2020 (prot. n. 856), sono così modificati:*
 - a) all’art. 2, comma 1, del d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83), le parole: “dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”;*
 - b) all’art. 2, comma 1, del d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), le parole: “dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”;*
- lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021, con il quale è stato emanato il del Regolamento Unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;
- la delibera del 17.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2020-2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180/20 del 09.06.2020, con la quale sono state ripartite tra i diversi ruoli le risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l’anno 2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/20 del 25.06.2020, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente e alcune delle posizioni attribuite sono state vincolate, ai fini della riduzione della sofferenza didattica, a specifici Settori scientifico-disciplinari;



- le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari n. 9 del 14.12.2020;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/20 del 17.12.2020 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/20 del 17.12.2020 di approvazione del bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021/2023;
- il D.R. n. 231/2021 del 26.01.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 12 del 12.02.2021, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, per il Settore concorsuale 06/N1 - Settore Scientifico Disciplinare MED/46 (codice procedura 2021RTDB001);
- la delibera del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari del 16.03.2021;
- il verbale del 13.04.2021 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
- il D.R. n. 1447/2021 del 26.05.2021 di nomina della Commissione giudicatrice;
- il D.R. n. 2022/2021 del 27.07.2021 di proroga dei lavori della Commissione giudicatrice;
- i verbali e la relazione finale riassuntiva della Commissione giudicatrice pervenuti in data 13.09.2021 ed acquisiti al protocollo universitario in data 15.09.2021, prot n. 70636/2021, dai quali risulta che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica;
- il D.R. n. 2541/2021 del 04.10.2021 di approvazione atti della procedura selettiva *de qua*;
- la nota prot. n. 0001937 del 10.12.2021, con la quale la vincitrice della procedura selettiva, ha presentato formale rinuncia alla stipula del contratto e alla presa di servizio presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438/21 del 20.12.2021 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 439/21 del 20.12.2021 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 447/21 del 20.12.2021, con la quale è stata riattribuita al Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per l'SSD MED/46, bandita con D.R. n. 231/2021 del 26.01.2021 (codice procedura 2021RTDB001), a gravare sulle risorse di cui al DM n. 83/2020;
- la nota del 21.12.2021, con la quale si è provveduto a comunicare al Dipartimento di Scienze cliniche internistiche anestesiologiche e cardiovascolari la riattribuzione della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il settore scientifico disciplinare MED/46, gravante sulle risorse di cui al DM n. 83/2020;



- le delibere del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari del 21.01.2022 e del 07.04.2022;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

È indetta la seguente procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari - Facoltà di Medicina e Odontoiatria.

N. posti 1

Settore concorsuale: 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate

Settore Scientifico Disciplinare: MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio

Regime di impegno: tempo pieno

Dottorato di ricerca: congruente al settore concorsuale

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari

Attività di ricerca prevista:

Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del Settore scientifico-disciplinare MED/46.

Impegno didattico e relativa sede:

Attività didattica nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, presso i corsi di Laurea Interfacoltà delle “Facoltà di Medicina e Odontoiatria” e “Farmacia e Medicina”, nonché nei corsi di terzo livello (dottorati, specializzazioni, alta formazione) presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari

Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività didattica:

minimo 72, massimo 120, presso Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:

20 pubblicazioni nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche del candidato: inglese

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:

Criteri di valutazione individuale:



1. Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
2. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
3. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
4. realizzazione di attività progettuale congruente al settore concorsuale;
5. titolarità di brevetti congruente al settore concorsuale;
6. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali congruente al settore concorsuale;
7. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca congruente al settore concorsuale;
8. la Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali

Criteri comparativi:

a) Congruenza di ciascuna pubblicazione presentata con le tematiche del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura; originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione presentata, nonché la sua rilevanza scientifica all'interno del Settore; prestigio della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità temporale della produzione scientifica, fatti salvi i periodi di congedo previsti dalla legge. La posizione di primo, ultimo nome o corresponding author sarà ritenuta significativa e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile.

b) nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Ulteriori criteri di valutazione:

Contratti di ricerca e di lavoro in qualificate istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;

Membro di Editorial Board di riviste scientifiche con un Impact Factor >3.

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.

Art 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura



Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, entrambi dello specifico indirizzo indicato all'art. 1 del presente bando per ogni singola procedura selettiva.
2. Aver usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale oggetto della procedura selettiva, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica dello specifico indirizzo indicato all'art. 1 del presente bando per ogni singola procedura selettiva. La durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non possono altresì partecipare coloro i quali abbiano già usufruito dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto da attivare, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il Rettore, con provvedimento motivato, dispone l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per tardiva presentazione della domanda.

Art. 3

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine



perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di indizione della presente selezione.

La e-mail di trasmissione della domanda dovrà necessariamente riportare in oggetto il Settore concorsuale, il Settore scientifico-disciplinare, il Dipartimento, la Facoltà e il codice concorso della specifica procedura selettiva a cui si intende partecipare.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione i candidati, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno indicare:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
5. la cittadinanza posseduta;
6. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;
7. di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
8. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);
9. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (solo per i cittadini italiani);
10. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);
11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
12. di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.

Nella domanda, il cui modulo è disponibile nella pagina web del sito <https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio> relativa ai bandi di RTDB (allegato "A"), i candidati debbono indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura saranno inviate al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata.

I candidati dovranno altresì presentare, per via telematica, il *curriculum vitae* in formato standard, secondo lo schema-tipo, disponibile nella pagina web del sito <https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio> relativa ai bandi di RTDB (allegato "B"), unitamente all'elenco delle pubblicazioni scelte ai fini della presente procedura di selezione, in **un numero non superiore a quanto indicato nell'art. 1 del presente bando per ogni singola procedura selettiva**; i candidati dovranno comunque indicare nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative. Il *curriculum vitae* dovrà riportare, oltre all'elenco delle pubblicazioni, ogni altro titolo ritenuto utile con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente bando. Insieme al



curriculum vitae, debitamente datato e firmato, dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato "C"), attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.

Le pubblicazioni scelte come più significative debbono essere inviate in formato *pdf*, unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel bando, in una cartella compressa (file zip) che dovrà contenere tutte le pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della Commissione.

Per le procedure in Settori concorsuali classificati come bibliometrici per l'abilitazione scientifica nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, specificando la banca dati di riferimento, i seguenti indicatori calcolati con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Settore concorsuale cui la procedura è riferita:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di *Hirsch*;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «*impact factor*» totale e «*impact factor*» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

Per le procedure in Settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, i seguenti indicatori calcolati con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Settore concorsuale cui la procedura è riferita:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero monografie.

I candidati possono presentare ogni titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua originale. Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la valutazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la procedura selettiva, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive allegate al bando, in alternativa alla produzione di documenti originali, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali



disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 35 megabyte. L'eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata, determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita, sarà imputabile esclusivamente al candidato che, pertanto, non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

I candidati che debbono trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovranno trasmettere con una prima e-mail la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

Il bando è pubblicato sul sito web di questa Università al seguente indirizzo <https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio>, nonché sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il relativo avviso di indizione del bando è pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda deve essere corredata da:

- 1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (firmata e in formato PDF);
- 2) *curriculum vitae* scientifico professionale (Allegato "B", datato, firmato e in formato PDF);
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà (Allegato "C"), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel *curriculum vitae* (datata, firmata e in formato PDF) e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva;
- 4) elenco dei titoli ed elenco numerato delle pubblicazioni presentati (datato, firmato e in formato PDF);
- 5) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione scientifico-didattica (rispettando il numero massimo indicato e in formato PDF);
- 6) una versione del *curriculum vitae*, priva di dati di cui non è opportuna la pubblicazione (dati anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail, residenza anagrafica), redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnata per la destinazione "ai fini della pubblicazione".

Tutti i suddetti documenti dovranno essere inviati in formato pdf, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC suindicato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.



Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito dal bando.

Art. 4

Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice di ogni singola procedura è costituita da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione per la quale è bandita la seguente procedura e individuati in maggioranza o interamente tra docenti non in servizio presso Sapienza Università di Roma.

La Commissione è composta da due Professori di I fascia e da un Professore di II fascia.

I componenti delle Commissioni sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato; due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. Il Dipartimento assume la delibera entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto– 31 agosto.

La delibera del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, dovrà essere trasmessa per via telematica all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione; i sorteggi saranno effettuati in seduta pubblica in conformità con un calendario prestabilito con scadenze non superiori a 20 giorni ad opera di una Commissione composta da due funzionari dell'Area Risorse Umane e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Non possono far parte delle Commissioni i Professori straordinari a tempo determinato, né i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale. Per i Professori in servizio in Università straniera l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:

- 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero in possesso dell'ASN di I fascia.

La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge, adottato entro 10 giorni dal primo sorteggio utile. I candidati possono presentare al Rettore istanza di ricasazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricasazione dei Commissari. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.



È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

La Commissione della procedura, all'uopo nominata, individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante, svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati in seno al Verbale di insediamento.

I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo.

Art. 5

Adempimenti della Commissione

La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-31 agosto).

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione.

Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente Bando.

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando:

1) predetermina i criteri di massima per: a) la valutazione preliminare individuale e comparativa della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato o della scuola di specializzazione, del curriculum, dei titoli; b) la valutazione della prova orale, volta ad accertare per i candidati ammessi al colloquio in forma seminariale, ove previste dal bando, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera o, eventualmente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

2) stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di 60 punti per le pubblicazioni e 40 punti per i titoli.

La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.

La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati



(prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice dovrà, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si



avvarrà anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di *Hirsch*;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «*impact factor*» totale e «*impact factor*» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero e qualità monografie.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva. In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:

- a) profilo curriculare di ciascun candidato;
- b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta;
- c) breve valutazione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Al colloquio in forma seminariale segue, ove prevista dal bando, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.

Al seguito della discussione, la Commissione redige una relazione, contenente:

- a) il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi al colloquio in forma seminariale nei limiti previsti dal presente articolo;



b) la valutazione collegiale del seminario, e, ove prevista dal bando, della prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri;

c) il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il/i vincitore/i della procedura selettiva, in numero pari a quello dei posti messi a concorso. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:

- rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
- mancata presa di servizio dello stesso.

Art. 6

Accertamento della regolarità formale degli atti

Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 15 giorni dalla verifica del possesso dei requisiti da parte del candidato selezionato, e in ogni caso entro 40 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione. Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti, lo scioglimento della Commissione e la nomina di una nuova Commissione, secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente Bando.

Art. 7

Delibera del Dipartimento

Il Dipartimento di riferimento indicato nel bando, formula la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione entro i successivi venti giorni dalla comunicazione dell'approvazione degli atti (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto-31 agosto).

Prima della delibera di proposta di chiamata il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento. Al seminario, aperto al pubblico, sono appositamente invitati tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con un preavviso di almeno 72 ore per poter esprimere la valutazione di cui al successivo comma. Dell'effettuazione del seminario deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del RAD.

La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice deve essere assunta a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia ed adeguatamente motivata ed è trasmessa all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione, o alla Facoltà nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, ovvero quando la risorsa sia stata assegnata al Dipartimento dalla Facoltà. La Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare entro 20 giorni secondo quanto stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo



diforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nei soli casi previsti dall'art. 5, ultimo comma, del presente bando, il Dipartimento formula sulla base della graduatoria di merito, una nuova proposta di chiamata con le modalità previste ai precedenti commi 1 e 2.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il budget per la procedura ad essa attribuito torna nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento non potrà richiedere nella programmazione dell'anno successivo all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Art. 8

Stipula del contratto

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- trattamento economico complessivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo annuo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari ad euro 61.053,62;
- struttura di afferenza;
- Settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- Settore concorsuale di riferimento;
- impegno orario (tempo pieno);
- l'indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- il numero minimo (72) e massimo (120) di ore che il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica frontale per ogni annualità;
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- l'eventuale attività assistenziale.

Al contratto stipulato tra l'Ateneo e il ricercatore si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. I titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono in ogni caso chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Ai sensi del D.M 16 aprile 2021, n. 374, la presa di servizio dovrà avvenire: "dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022". Qualora la presa di servizio non potesse avvenire entro il predetto termine, l'Ateneo



si riserva la facoltà di revocare il presente bando e l'eventuale chiamata del vincitore della procedura selettiva per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore attraverso il Portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL) sul sito web <https://www.co.anpal.gov.it/co/login.aspx>.

Art.9

Incompatibilità

Il contratto non è cumulabile né con analoghi contratti, stipulati con l'Università "La Sapienza" o con altre Istituzioni universitarie statali o private né con la fruizione della borsa di Dottorato di ricerca o di Scuola di Specializzazione, né con assegni o borse di ricerca *post-lauream*.

La posizione di Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. L'esercizio dell'attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

Se dipendente di un'Amministrazione pubblica, per tutta la durata del contratto il Ricercatore è collocato senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 10

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso.

Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione, nonché la grave violazione degli obblighi di cui all'art. 8 del presente bando.

Art.11

Trattamento dati personali



Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso l'Area Risorse Umane – Settore Reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 presso il Responsabile della Protezione Dati di Ateneo agli indirizzi e-mail responsabileprotezionedati@uniroma1.it e PEC rdp@cert.uniroma1.it

Le informazioni sul trattamento dei dati personali conferiti per partecipare alla procedura di selezione sono disponibili alla pagina web <https://www.uniroma1.it/pagina/privacy>

Art. 12

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Orlando Graia - Settore Reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma Tel. 0649912714, e-mail orlando.graia@uniroma1.it.

Art.13

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B", presso Sapienza Università di Roma, consultabile al link <https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-unico-lassegnazione-delle-risorse-e-le-procedure-di-chiamata-dei-professori-di>, alla normativa in materia di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato e, per quanto compatibili, alle disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE